

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti

per la Società “**La Misticanza Società Agricola s.a.s di Filomena Vistocco**” (P.I. 05716490650), in persona del legale rappresentante, **Sig.ra Filomena VISTOCCO** (C.F. VSTFMN93M31A717C), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

nell’ambito

del ricorso (R.G. n. 4167/2020) proposto

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento – previa sospensione

a - del verbale reso all’esito della seduta del 17.03.2021, trasmesso in data 19.03.2021 con nota prot. n. 151562, con il quale la Commissione di Riesame Misure Strutturali Private ha attribuito – ancora una volta – 42 punti alla domanda della ricorrente in luogo di quelli effettivamente spettanti;

b - ove adottato dalla competente U.O.D., del provvedimento conclusivo di riesame;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente a vedere la propria domanda inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

FATTO

1 - Noti i dati di fatto al centro della presente vicenda, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si rappresenta quanto segue.

2 - Con il ricorso introduttivo è stata impugnata la graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 157 del 03.08.2020, nell'ambito della quale la Regione Campania ha inserito la domanda della ricorrente tra quelle "ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando":

- confermando il punteggio della provvisoria ovvero **42 punti a fronte dei 58 effettivamente spettanti**;

- riattribuendo soltanto una delle voci di spesa tra quelle non riconosciute ("Codice sotto intervento 0010 - SERRE PER ORTOFRUTTA - COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI" pari ad € 189.342,31) e, per esclusione, confermando il mancato riconoscimento delle altre.

3 - In pendenza del gravame, la Regione Campania ha comunicato di aver "provveduto ad affidare nuovamente alla commissione il riesame delle sole controdeduzioni presentate dalla ditta in data 22/04/2020 ...", all'uopo comunicando l'avvio del procedimento di riesame.

E ciò:

- in esecuzione del disposto di cui al D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, come successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020;

- al fine di "garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio".

4 - In riscontro, **la ricorrente ha depositato apposita memoria**, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo.**

Ma nulla.

5 - Con il verbale impugnato, **senza tener conto – ancora una volta – delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato,** la

Commissione, nell'offrire una rinnovata valutazione dei profili di criticità opposti, ha confermato:

- la spesa già riconosciuta senza riattribuire le spese – a torto – decurtate;
- il punteggio attribuito; e ciò, negando il riconoscimento dei punti di cui al **criterio 6** “*Adesione al Piano Assicurativo*” e quelli di cui al **criterio 8** “*Investimenti strategici*”.

Il provvedimento conclusivo non è stato ancora adottato / notificato; in ogni caso, detto verbale ha già diretta portata lesiva.

6 - Per l'effetto, al pari di tutti quelli presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato per i seguenti

MOTIVI

Prima di tutto e, purtroppo, ancora una volta, un vizio del procedimento.

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 239/2017 NONCHE' AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi: “*dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*”.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche

espressamente richiamata nel “*Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno*”.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 09.12.2020.

Con detta nota la P.A. ha comunicato di procedere al “*riesame **delle sole controdeduzioni presentate dalla ditta in data 22/04/2020***”.

In riscontro, a detta comunicazione di avvio del procedimento la società ricorrente:

- **in data 10.12.2020, ha depositato memoria** con la quale ha chiesto di “*tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso*” in sede di provvedimento conclusivo;

- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell’Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte della P.A. e, quindi, garantire una piena ed effettiva partecipazione del privato, anche onde evitare un ulteriore contenzioso.

Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell’ambito del ricorso introduttivo.

In tal modo, dunque, violando le finalità dell’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel verbale impugnato laddove risulta confermato che “*la commissione ... procede*

all'esame della richiesta di riesame della ditta acquisita con Prot. 2020/0201012 del 23/04/2020".

Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 09.12.2020.

Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell'ambito del ricorso introduttivo.

Ne consegue, ancora una volta:

- il difetto di motivazione;

- la violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire una piena ed effettiva partecipazione del privato alla corretta e complessiva valutazione della domanda di sostegno ovvero una deflazione del corpuso contenzioso in essere avverso i DD.RR.DD. n. 138/2020 e **n. 157/2020**.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); *“Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione,*

*ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “L’obbligo dell’amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l’amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).*

Segue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 – 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE NON

CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

2.1 – Con il provvedimento impugnato, la Commissione:

I – con riferimento alle voci di spesa:

- ha confermato la riattribuzione della voce di spesa relativa al “*Codice sotto intervento 0010 - SERRE PER ORTOFRUTTA - COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI*” pari ad € 189.342,31;
- ha, invece, ritenuto non riassegnabili le voci di spesa relative al “**Codice sottointervento 0014 - ATTREZZATURE PER L'IRRIGAZIONE - ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE**” pari ad € 188.159,57;
- nulla ha detto in ordine al “**Codice sottointervento 0002 - SPESE GENERALI AL 10% - Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)**” pari ad € 4.755,45;

II – con riferimento ai punteggi:

- ha confermato il punteggio di **42 punti** non riconoscendo:
- **2 punti** di cui al criterio 6, “*adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3*”;
- **8 punti** di cui al criterio 8 “*Investimenti strategici - Innovazione orientata alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento all'impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero e il riuso dell'acqua*”.

2.2 – Con specifico riferimento a ciascuno dei succitati profili, si rappresenta quanto segue.

***** *****

I – SULLE VOCI DI SPESA

- SULLA SPESA DI CUI AL “CODICE SOTTO INTERVENTO 0014 - ATTREZZATURE PER L'IRRIGAZIONE - ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE” PARI AD € 188.159,57

Sostanzialmente due i rilievi opposti dalla P.A. in ordine a detta voce di spesa:

- “codice sotto intervento errato”;
- “preventivo n. 52 del 13 06 2018 ditta Mauro Pellecchia non idoneo (codice ATECO o non attinente)”.

Per quanto concerne l'opposta inidoneità del codice ATECO della ditta offerente per mancata attinenza dello stesso, la Regione ha ritenuto che “dalla visura camerale del 29/07/2019 della suddetta ditta, oltre a quanto dichiarato dallo stesso titolare della ditta con dichiarazione sostitutiva di atti notorio, entrambe allegate al riesame, si evince che la momento della presentazione dell'istanza la ditta Pellecchia aveva attivo il codice ATECO secondario 43.22.01, Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento di aria in edifici o in altre di costruzione. La Commissione dichiara tale fornitore idoneo alla realizzazione di impiantistica idraulica e, pertanto, considera valido il preventivo presentato da tale ditta”.

Detto profilo, dunque, deve ritenersi certamente superato.

La P.A. ha, invece, rinnovato il rilievo relativo al sotto intervento assumendo che “l'errata attribuzione del sotto-intervento è assorbente rispetto alla validità del preventivo, in quanto ... non avendo attivato nella

domanda di sostegno lo specifico sotto intervento tale spesa non può essere richiesta e rendicontata nell'eventuale domanda di pagamento di SAL / SALDO".

Sul punto, si rappresenta, in contrario, quanto segue.

Prima di tutto, **non è vero** che *"l'impianto di irrigazione non presenta un continuum con l'impianto serricolo ... ma un'opera completamente disgiunta che potrebbe non essere realizzata e la struttura in sé non ne risentirebbe in alcun modo".*

Contrariamente a quanto assunto dalla Regione, **l'impianto di irrigazione è stato previsto a servizio - recte, nell'ambito - dell'impianto serricolo.**

Dirimente è la descrizione dell'opera nel Piano di Sviluppo.

Proprio per tale ragione strutturale e funzionale, l'intervento in oggetto è stato inserito alla vice corrispondente più idonea.

Alcun errore, dunque.

In ogni caso, a tutto voler concedere, trattandosi - per ammissione della stessa P.A. - di ben *"74 sotto interventi"* l'errore - del tutto incolpevole - nell'attribuzione di un intervento fra i tantissimi previsti è, certamente, scusabile.

Né può valere quale valida e legittima ragione per non ammettere la spesa la circostanza che la ricorrente non avrebbe richiesto alcuna rettifica secondo le modalità e nei termini previsti dalla circolare n. 289436 del 09.05.2019.

E ciò per almeno due distinte ed autonome ragioni.

La prima logica.

Attesa la buona fede nell'attribuzione del sotto-intervento, la ricorrente avrebbe potuto avvedersi di un eventuale errore soltanto al momento del rilievo opposto dalla Regione.

Non prima.

Ad ogni modo, le *Disposizioni attuative generali*, sicuramente sovraordinate alla circolare richiamata dalla Regione, non hanno fissato alcun termine per presentare la domanda di rettifica per errore palese.

Ed invero, al punto 13.2 prevedono espressamente che “*ai sensi dell’art.4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, **in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.***”

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie”.

Dette disposizioni generali non prevedono alcun termine per la correzione dell’errore palese il quale, quindi, può essere rimosso “*in qualsiasi momento*”.

Segue:

- da un lato, l’inconferenza del richiamo alla circolare n. 289436/2019; è ciò, in quanto sostanzia un’inammissibile modifica delle disposizioni generali;
- dall’altro, la possibilità della ricorrente di rettificare la propria domanda soltanto dopo che la stessa Amministrazione ha rilevato l’errore; e ciò proprio sul presupposto che, liddove commesso, detto errore è stato commesso in buona fede.

In sostanza, tali considerazioni conducono ad un'unica verità: escludono la non ammissibilità di una spesa per un errore assolutamente scusabile e, dunque, superabile.

La ricorrente ha, pertanto, diritto alla riammissione a finanziamento del relativo importo.

- SULLA SPESA DI CUI AL “CODICE SOTTOINTERVENTO 0002 - SPESE GENERALI AL 10% - SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)” PARI AD € 4.755,45

Nulla dice la P.A. in ordine alla rimodulazione – *recte*, riduzione – delle spese generali collegate alle spese approvate.

Presumibilmente, poiché l'importo di dette spese segue, in maniera proporzionale, l'andamento di quelle riconosciute, alla riduzione delle spese ammesse ha fatto seguito la riduzione delle spese tecniche connesse.

Per l'effetto, rimodulato per le considerazioni / censure di cui sopra l'importo della spesa ammissibile, va del pari e proporzionalmente rimodulato l'importo delle spese tecniche ammissibili.

II – SUI PUNTEGGI

- SULLA DECURTAZIONE DEI 2 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 6 – ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O ADESIONE AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE DI CUI AL PSRN 2014/2020 SOTTO-MISURE 17.2/17.3

La P.A. non ha riconosciuto i 2 punti di cui al criterio 6 in quanto mancherebbe la polizza assicurativa.

In contrario, valga quanto segue.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Bando.

In particolare, per il criterio 6 è stato previsto che ai fini dell'attribuzione del punteggio di 2 punti è necessaria la "**richiesta** di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione ... **richiesta** di adesione al piano assicurativo agricolo proteggendo le colture e/o gli allevamenti ovvero ai fondi di mutualizzazione".

6) Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione (max 2 punti)

Descrizione	Modalità di attribuzione	Punteggio
Adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3	La richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo ⁶ o ai fondi di mutualizzazione deve essere allegata alla domanda di aiuto. Richiesta di adesione al Piano assicurativo agricolo proteggendo le colture e/o gli allevamenti ovvero ai fondi di mutualizzazione	2

Dunque, l'impegno ad aderire, non l'adesione.

Alcuna ulteriore precisazione è data rinvenire nemmeno nelle successive circolari.

Il criterio è, pertanto, univoco.

Ai fini dell'attribuzione dei 2 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nulla di più.

Nella specie, la ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, come, del resto, confermato dalla stessa P.A. nel provvedimento impugnato, si è impegnata ad aderire al piano assicurativo attraverso la sottoscrizione del Piano Assicurativo individuale (PAI) n° n 80925733927 (allegato all'istanza presentata).

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito;
- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Con riferimento proprio alla mancata attribuzione di tale punteggio codesto Ecc.mo T.A.R. ha già avuto modo di rilevare che "**le censure**

proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano assicurativo agricolo), in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all'impegno alla stipula della stessa (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 96 del 13.01.2021**).

Ed ancora:

- **“Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che:**

a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, sent. n. 387 del 24.02.2021; n. 379 del 24.02.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, n. 113 del 14.01.2021; id. n. 114 del 14.01.2021; n. 115 del 14.01.2021**).

Né varrebbe, in contrario, richiamare la circolare n. 215079/2019 e la FAQ 3.08 del 09.08.2017 per sostenere che ai fini dell'attribuzione del punteggio la ricorrente avrebbe dovuto sottoscrivere successivamente la

polizza.

E ciò, prima di tutto in quanto **la sottoscrizione non è richiesta dal bando.**

Il dato è pacifico.

In ogni caso, in quanto **né la circolare né la FAQ possono prevedere interpretazioni postume contrarie alla lex specialis.**

Con riferimento proprio alla mancata attribuzione di tale punteggio codesto Ecc.mo T.A.R. ha già avuto modo di rilevare che **“le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano assicurativo agricolo), in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all’impegno alla stipula della stessa;**

Considerato che su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume, come contenute nella indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 96 del 13.01.2021**).

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto della società ricorrente a conseguire i 2 punti - a torto - decurtati.

***** *****

- SULLA DECURTAZIONE DI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 8 “INVESTIMENTI STRATEGICI - INNOVAZIONE ORIENTATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’IMPIEGO DI TECNICHE DI BIOEDILIZIA, ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, INTRODUZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PER CONSENTIRE IL RECUPERO E IL RIUSO DELL’ACQUA”

La P.A. non ha riconosciuto gli 8 punti relativi al criterio 8 in quanto – a suo dire:

- *“non sono indicate né le dimensioni della vasca né la collocazione né tanto meno come avverrebbe l’ipotetico recupero ed il riutilizzo dell’acqua”;*
- *“nei preventivi allegati all’istanza ... non è indicato né che trattasi di vasca prefabbricata, né tanto meno riportate le dimensioni”;*
- *“alla richiesta di riesame è stato allegato un disegno ... non riporta alcuna indicazione in merito alle dimensioni dell’ipotetica vasca di raccolta né tanto meno la identifica con una dicitura ...”;*
- *“per come posizionata la vasca di raccolta e riutilizzo nel disegno andrebbe a cadere sulla strada poderale ...”.*

Ma così non è.

La P.A. non ha proprio percepito la portata della vasca che si intende realizzare.

Trattasi, invero, di una vasca di raccolta acque di tipo prefabbricato, collegata con le tubazioni di scarico acque meteoriche provenienti dalle serre e posta prima alla vasca di laminazione delle acque.

Vasche del tipo non necessitano di alcun titolo abilitativo e, di conseguenza, di nessuna particolare progettazione.

E ciò in quanto deve soltanto allocata nel terreno.

Nulla di più.

Anche il relativo funzionamento è più che elementare: l’acqua in eccesso proveniente dalle tubazioni di scarico delle serre saranno raccolte nella vasca in cemento prefabbricato.

Le acque raccolte in tale vasca saranno utilizzate per consentire, direttamente in campo, il riempimento della cisterna dell’atomizzatore per l’irrorazione delle colture con i vari fitofarmaci e è per l’irrigazione.

La P.A ha continuato ad opporre una presunta carenza documentale che, però, **non c’è**.

La ricorrente, infatti, ha puntualmente descritto e rappresentato

graficamente detta vasca nel progetto allegato all'istanza (in atti).

L'errore è documentale.

L'erroneità del rilievo opposto trova, poi, conferma in due circolari regionali volte a fornire chiarimenti proprio *“in merito al criterio di selezione n. 8 ... introduzione di impianti per consentire il recupero ed il riuso dell'acqua”*.

Il riferimento va, prima di tutto, alla circolare n. 0289436 del 09.05.2019 nell'ambito della quale è specificato che *“il punteggio può essere assegnato **quando si evincono elementi progettuali connessi** al recupero e riuso dell'acqua già utilizzata nei processi produttivi”*.

Con successiva circolare n. 0337251 del 29.05.2019 è stato ulteriormente specificato che *“anche ai progetti che prevedono la realizzazione / recupero di vasche per la raccolta di acque meteoriche ed il loro riuso, attraverso un impianto idraulico è possibile riconoscere tale punteggio ...”*.

Dette circolari hanno, dunque, chiarito:

- da un lato, la piena ammissibilità dell'intervento in progetto;
- dall'altro, la sufficienza degli elementi forniti dal ricorrente al fine di dimostrare l'effettivo recupero e riuso dell'acqua ai fini dell'obiettivo previsto dal bando ovvero il risparmio idrico.

Segue l'illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto tale profilo ovvero il diritto della ricorrente all'attribuzione degli 8 punti.

Trova definitiva conferma la fondatezza del gravame.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

La ricorrente ha subito una grave decurtazione del punteggio.

E ciò a fronte di rilievi – come dimostrato – del tutto superabili.

A causa della applicata decurtazione la ricorrente non potrebbe mai aspirare, nell'ipotesi di un eventuale scorrimento della graduatoria ovvero rimpinguamento delle risorse disponibili, a vedere finanziato il proprio

progetto.

Anche codesto Ecc.mo T.A.R. ha già avuto modo di chiarire che *“si mostra sussistente l’interesse al ricorso (ancorché allo stato il ricorrente, pur in caso di esito favorevole, resterebbe escluso dall’elenco delle domande finanziabili), atteso che la pretesa alla migliore collocazione nella graduatoria radica detto interesse, correlato alla possibilità non escludibile a priori di successivi scorrimenti della graduatoria o di estensione del novero dei beneficiari del contributo, con utilizzo della graduatoria anche per l’eventuale incremento della dotazione finanziaria pubblica destinata alle domande di sostegno di cui trattasi”* (si cfr. ord. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 2428 del 17.12.2020; ord. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 2294 del 04.12.2020; ord. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 2299 del 04.12.2020).

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, i motivi aggiunti, in uno all’istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 30.04.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO